



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
PROVINCIA DI LECCE



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DESTINATI A
PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI**

approvato con deliberazione del C.C. n. 24 del 06/03/2019

Indice

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e finalità	3
Articolo 2 - Tipologia delle abitazioni destinate a categorie sociali in situazioni di emergenza	3
Articolo 3 - Interventi per l'emergenza abitativa	3
Articolo 4 - Requisiti per l'accesso all'alloggio	4
Articolo 5 - Requisiti specifici richiesti nelle situazioni di disagio	5
Articolo 6 - Requisiti specifici per l'assegnazione di un posto letto	5
Articolo 7 - Modalità di presentazione della domanda	5
Articolo 8 - Commissione per la valutazione delle istanze	5
Articolo 9 - Formazione della graduatoria	6
Articolo 10 - Termine per la presentazione delle istanze di riesame e ricorsi	6
Articolo 11 - Motivi di esclusione	6
Articolo 12 - Punteggi di selezione delle domande e criteri di priorità	7
Articolo 13 - Modalità e condizioni di assegnazione	8
Art. 14 - Documento d'impegno	8
Articolo 15 - Quota di compartecipazione	9
Articolo 16 - Verifica stato immobili assegnati	9
Articolo 17 - Verifica requisiti	9
Articolo 18 - Revoca dall'assegnazione temporanea	9
Articolo 19 - Variazioni del nucleo familiare	10
Articolo 20 - Segreto d'ufficio	10
Articolo 21 - Abrogazione e richiami	10

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione in uso transitorio degli alloggi di proprietà del Comune di Sogliano Cavour, destinati a fronteggiare in via temporanea situazioni di emergenza abitativa di nuclei familiari in condizioni socio - economiche disagiate e/o di nuclei che presentano problematiche di immediata gravità;

L'emergenza abitativa è una condizione di grave disagio, derivante da una situazione contingibile e urgente tale da mettere a rischio il nucleo familiare: gravi situazioni indipendenti dalla volontà del singolo, senza possibilità di soluzioni alternative, quali sfratti non dipendenti da morosità "colpevole", sgomberi di alloggi pericolanti, e/o inagibili o in condizioni igieniche precarie; situazioni gravi e contingenti dipendenti da calamità naturali o atmosferiche, condizioni di estrema povertà e di marginalità/vulnerabilità.

Con il presente regolamento si disciplinano in modo organico i criteri in base ai quali la Commissione per l'assegnazione degli alloggi, appositamente costituita, individua i soggetti aventi titolo a fruire dei servizi proposti in emergenza abitativa e in particolari condizioni di disagio, i quali, pur vivendo situazioni problematiche di immediata gravità, non riescono a trovare risposte adeguate attraverso gli strumenti ordinari di intervento (quali i bandi per l'Edilizia Residenziale Pubblica e i bandi per la concessione di contributi ad integrazione del canone di locazione, previsto dalla Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii.), allo scopo di proporre un ventaglio di soluzioni innovative e dinamiche per rispondere in modo più articolato al cambiamento dei bisogni, ed organizzare un sistema capace di offrire sostegno ai soggetti in difficoltà economica.

Articolo 2 - Tipologia delle abitazioni destinate a categorie sociali in situazioni di emergenza

Gli alloggi di proprietà del Comune per far fronte alle situazioni di disagio e/o vulnerabilità che determinano anche l'emergenza abitativa, sono situati in via Madonna del Riposo.

Le cinque unità immobiliari di cui sopra, adibite a civile abitazione, insistono a piano terra con accessi indipendenti.

Articolo 3 - Interventi per l'emergenza abitativa

Ai fini del presente Regolamento sono da intendersi interventi di emergenza abitativa:

- **Pernottamento temporaneo presso uno degli alloggi non occupati da nuclei familiari:** intervento riservato a soggetti soli e privi di abitazione, che conducono stili di vita marginali (in particolare i c.d. "senza fissa dimora"), per un periodo non superiore a mesi uno garantendo che l'assegnazione non avvenga in promiscuità;

L'intervento può prevedere, in base alle condizioni socio - economiche del soggetto ospitato, una compartecipazione a suo carico alle spese sostenute dal Comune per le utenze, da quantificare a cura del tecnico comunale;

- **Assegnazione temporanea di alloggio:** intervento in accoglienza residenziale ad un nucleo familiare in stato di estremo bisogno, per la durata massima di mesi sei prorogabile per ulteriori sei mesi, previa relazione dell'assistente sociale e della Polizia Locale per verificare la disponibilità di altri alloggi da parte dei richiedenti

L'alloggio viene assegnato mediante un provvedimento del responsabile del settore cui è assegnato il patrimonio ad uso abitativo, contenente la specifica delle prescrizioni, tra cui l'indicazione della compartecipazione, a carico dell'assegnatario, dell'onere del pagamento delle utenze.

La valutazione e l'individuazione dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione saranno determinate secondo le priorità stabilite previo Avviso pubblico, fatte salve le situazioni eccezionali e straordinari, valutate in base a quanto contemplato dal presente regolamento.

- **Misure di accompagnamento:** sostegno volto ad aiutare la famiglia che individua una soluzione abitativa alternativa nell'arco di mesi dodici dall'assegnazione provvisoria dell'alloggio. Tale sostegno può avere come oggetto le spese contrattuali (deposito cauzionale,

registrazione contratto) o un piccolo intervento per il trasloco, da liquidare dietro presentazione di regolare documentazione, (Fatte salve le condizioni socio economiche accertate con relazione da parte dell'Assistente sociale.

Non è erogabile in caso di trasferimento in alloggio di edilizia residenziale pubblica e qualora l'assegnatario non abbia regolarmente ottemperato al pagamento dovuto a titolo di compartecipazione alle spese per l'alloggio assegnato.

Articolo 4 - Requisiti per l'accesso all'alloggio

Possono presentare istanza per le assegnazioni provvisorie delle unità abitative di che trattasi, i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 della L. R. n. 10/2014.

I richiedenti devono, inoltre, obbligatoriamente trovarsi in una delle seguenti condizioni di grave disagio abitativo:

1. essere destinatari di sfratto esecutivo intimato dall'Autorità Giudiziaria competente (sono esclusi provvedimenti di sfratto promossi del gestore del Patrimonio Pubblico o per occupazione senza titolo);
2. essere soggetti a obbligo di rilascio dell'alloggio contenuto nel provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale competente, o nella sentenza passata in giudicato;
3. essere soggetti in situazione di emergenza abitativa determinata dall'emissione di ordinanza di sgombero motivata da:
 - a) inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato, decretata dall'Autorità competente;
 - b) ragioni di ordine pubblico;
 - c) pubbliche calamità o fatti gravi e contingenti, a seguito dei quali il richiedente, con adeguata certificazione probatoria, dimostri che è stato privato dell'abitazione abituale.

Sono esclusi coloro i quali hanno condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale.

Per l'accesso agli alloggi, i richiedenti dovranno, altresì, versare in condizione di comprovato grave disagio economico-sociale, opportunamente valutata dall'assistente sociale competente, con particolare riguardo ai casi in cui sono presenti minori, disabili, anziani, anche al fine di orientare il cittadino, in assenza delle condizioni previste per l'assegnazione di un alloggio, verso altri servizi.

L'accesso al servizio oggetto del presente regolamento potrà avvenire anche a seguito di segnalazione da parte dell'assistente sociale, per nuclei familiari già in carico, per i quali la risorsa "casa", collegata ad altri interventi sociali mirati, è determinante per il reinserimento sociale e il recupero dell'autonomia.

Presupposto necessario dell'assegnazione è la predisposizione di un progetto (PAI – piano assistenziale individualizzato) da parte dell'assistente sociale competente, sottoscritto per accettazione dall'utente richiedente il servizio, finalizzato a definire il percorso per il superamento delle condizioni di disagio e la ricerca di una soluzione abitativa alternativa.

Il servizio è mirato a far fronte a situazioni di emergenza, pertanto, il piano di intervento concordato dovrà prevedere altresì l'uscita dal servizio stesso.

In mancanza dell'accettazione del progetto, in presenza di minori o di persone non autosufficienti, il Comune porrà in essere tutte le misure tese a garantire la loro esclusiva salvaguardia, con contestuale segnalazione agli organi competenti.

Ai fini del presente Regolamento, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- conviventi more uxorio, unioni civili e conviventi di fatto, come oggi disciplinato dall'art. 1 della Legge n.76/2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenzioni";
- ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- affini fino al secondo grado e che dichiarano nelle forme di legge, alla data di presentazione della domanda, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due dalla data anzidetta.

I requisiti devono essere posseduti, da parte del richiedente e degli altri componenti il nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio e devono permanere in costanza del rapporto, pena la revoca dell'assegnazione.

L'effettiva sussistenza dei requisiti sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso gli organi competenti e la Guardia di Finanza, anche in relazione al tenore di vita del nucleo.

L'assegnatario dell'alloggio ha l'obbligo di presentare la domanda per l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile, pena la revoca della assegnazione, anche con l'ausilio dell'Ufficio Casa e dei servizi sociali.

Articolo 5 - Requisiti specifici richiesti nelle situazioni di disagio

I cittadini residenti nel Comune di Sogliano Cavour, in possesso dei requisiti generali di legittimità che si trovano in una delle situazioni di emergenza abitativa di cui sopra, ai fini dell'assegnazione di un alloggio, devono possedere i requisiti specifici indicati nei seguenti articoli da 6 a 10.

Articolo 6 - Requisiti specifici per l'assegnazione di un posto letto

I cittadini residenti nel Comune di Sogliano Cavour, in possesso dei requisiti generali di cui al presente Regolamento, se privi di abitazione, soli e senza valida rete parentale di supporto, con reddito inferiore al minimo vitale, potranno presentare domanda per l'assegnazione di un posto letto nell'immobile individuato come dormitorio pubblico.

Presupposto per tale assegnazione, finalizzata a superare i problemi derivanti da una condizione di vita marginale, è la predisposizione di un progetto mirato, a cura dei Servizi Sociali competenti, per il recupero dell'autonomia da parte del soggetto beneficiario del servizio, evitando, in ogni caso situazioni di promiscuità.

Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento presso l'Ufficio Protocollo del Comune e deve essere redatta su apposito modello disponibile sul sito internet o presso l'Ufficio Casa dell'Ente. La domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata della sotto indicata documentazione:

- fotocopia di valido documento di riconoscimento;
- dichiarazione dei redditi o, in assenza di obbligo di presentazione, autocertificazione attestante la situazione reddituale di tutti i componenti il nucleo familiare;
- certificato di disoccupazione rilasciato dal competente CPI;
- documentazione attestante le condizioni di cui ai requisiti indicati nel presente Regolamento
- Eventuali certificazioni mediche attestanti situazioni patologiche.

Articolo 8 – Commissione per la valutazione delle istanze

E' costituita apposita Commissione per la valutazione delle istanze dirette ad ottenere l'assegnazione provvisoria degli alloggi:

- a) valuterà ogni condizione oggettiva e soggettiva dei nuclei familiari richiedenti un alloggio o un posto letto nel dormitorio;

b) attribuirà i punteggi e proporrà i provvedimenti da adottarsi secondo le disponibilità effettive degli alloggi o dei posti letto, di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

La Commissione è composta da:

- 1) Responsabile dell'Ufficio Casa
- 2) Responsabile del Settore Urbanistico, o, nei casi di suo impedimento, incompatibilità o assenza, Responsabile del Settore LL.PP.
- 3) Assistente sociale
- 4) Responsabile della Polizia Locale

La Commissione è presieduta dal Responsabile del Settore cui è assegnato l'Ufficio Casa.

Svolgerà le mansioni di verbalizzante un istruttore amministrativo dell'Ufficio Casa.

La Commissione opererà avvalendosi della documentazione presentata dai soggetti interessati dall'emergenza abitativa e degli elementi istruttori predisposti dai competenti uffici, che, su richiesta della stessa Commissione, saranno tenuti ad acquisire, ciascuno per le rispettive competenze, ogni altro elemento informativo utile.

Articolo 9 – Formazione della graduatoria

L'Ufficio Casa procede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e regolarità sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato e le trasmette alla Commissione appositamente costituita per l'Emergenza Abitativa, presieduta dal Responsabile del Settore cui è assegnato l'Ufficio Casa. Detta Commissione, previa acquisizione di una valutazione da parte del Servizio Sociale Professionale, attribuirà i punteggi a ciascuna domanda secondo i criteri di priorità di cui al presente Regolamento nell'ipotesi di più richieste rispetto agli alloggi disponibili e adotterà la conseguente graduatoria.

L'aggiornamento della graduatoria avviene di norma ogni qual volta venga presentata una nuova domanda ovvero ogni qualvolta una domanda già presentata sia integrata con l'allegazione di documenti attestanti condizioni che comportino un maggior punteggio in graduatoria.

La graduatoria con l'attribuzione dei punteggi è approvata con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Casa e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Trascorso un anno di permanenza nella graduatoria, senza conseguimento di assegnazione, i concorrenti dovranno rinnovare la domanda, con aggiornamento degli elementi utili alla valutazione dei requisiti e dei relativi punteggi.

Articolo 10 - Termine per la presentazione delle istanze di riesame e ricorsi

Avverso il parere contrario all'assegnazione di alloggio o posto letto espresso dalla Commissione, il richiedente ha facoltà di presentare richiesta di riesame, opportunamente motivata e documentata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del predetto parere.

La Commissione esamina tale richiesta per valutare la sussistenza dell'emergenza abitativa in base ai requisiti previsti dal presente regolamento.

Qualora l'istanza venga respinta, non potranno essere esaminate dalla Commissione ulteriori richieste di riesame; il richiedente avrà, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge, così come evidenziato nella comunicazione del diniego di assegnazione a cura degli Uffici.

Articolo 11 – Motivi di esclusione

Qualora una persona abbia presentato nell'anno di riferimento domanda di contributo a sostegno del canone di locazione e la stessa sia stata accolta, non potrà presentare in caso di successivo sfratto per morosità, anche la domanda di emergenza abitativa fatti salvi i casi di grave disagio valutati dall'assistente sociale.

La domanda non potrà essere presentata da coloro che, in qualità di assegnatari a titolo definitivo di alloggio E.R.P., abbiano perso i requisiti necessari per la conservazione dell'alloggio.

Sono, altresì, esclusi coloro i quali hanno condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale, fatte salve le prerogative dei minori.

Articolo 12 – Punteggi di selezione delle domande e criteri di priorità

La graduatoria delle domande pervenute viene predisposta sulla base dei seguenti criteri:

- a) sfratto esecutivo intimato dall'Autorità Giudiziaria per finita locazione: punti 4;
- b) sfratto esecutivo intimato dall'Autorità Giudiziaria per morosità. Si precisa che lo sfratto esecutivo per morosità è considerato condizione di emergenza abitativa in caso di gravi e comprovate situazioni di debolezza economica, con esclusione di sfratti plurimi consecutivi: punti 5;
- c) obbligo di rilascio dell'alloggio contenuto nel provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale competente, o nella sentenza passata in giudicato: punti 4;
- d) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica o per pubbliche finalità: punti 5
- e) sgombero di unità abitative per pubbliche calamità: punti 6

Reddito complessivo del nucleo familiare disciplinato dall'art. 5 della L.R. n. 10/2014 determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

- 1) inferiore ad una pensione sociale: punti 4
- 2) inferiore ad una pensione minima INPS: punti 3
- 3) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale: punti 2

Nucleo familiare composto:

- 1) da 3 a 4 unità: punti 1
- 2) da 5 a 6 unità: punti 2
- 3) da 7 unità ed oltre: punti 3
- 4) un componente con uno o più minori a carico: punti 2
- 5) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1

Presenza di disabili nel nucleo familiare:

- 1) nucleo familiare con disabile, certificato dalle autorità competenti, affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa del 100%: punti 3
- 2) nucleo familiare con disabile, certificato dalle autorità competenti, affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 75%: punti 2
- 3) per ogni disabile, certificato dalle autorità competenti, successivo al primo: punti 1.

Nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali del Comune con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in una situazione di grave disagio sociale ed economico e di pregiudizio per i minori: punti 5

I punteggi di cui ai precedenti punti a, b, c, d, e, f, non sono tra loro cumulabili.

A parità di punteggio saranno adottati i seguenti criteri di priorità:

- i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap
- i nuclei con minori, secondo il criterio di minore età

- i nuclei con presenza di soggetti anziani ultrasessantacinquenni.

Al di fuori dei criteri di priorità sopra elencati, ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio, in seduta pubblica, a cura di un ufficiale rogante.

Articolo 13 – Modalità e condizioni di assegnazione

Gli alloggi e i posti letto vengono assegnati per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza, e comunque con durata non superiore a mesi, tenuto conto della causa e natura dell'emergenza stessa, della capacità socio-economica delle famiglie al fine di assicurarsi adeguate soluzioni abitative sul mercato privato. In circostanze eccezionali la Commissione, previa valutazione della documentazione e della relazione sociale, può autorizzare la proroga dei contratti di ulteriori mesi, su specifica richiesta dell'interessato, quando il perdurare delle cause che hanno determinato la presentazione della domanda degli assegnatari non consenta soluzioni alternative.

Salvo particolari situazioni contingenti non potranno essere effettuate sistemazioni tali da generare grave sovraffollamento (oltre due persone a vano utile) nell'alloggio da assegnare.

In sede di assegnazione l'Ufficio procederà alla verifica della permanenza dei requisiti che hanno determinato l'accoglimento della domanda; l'avente diritto all'assegnazione sarà invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a presentare idonea documentazione.

La mancata presentazione della documentazione richiesta determinerà l'esclusione d'ufficio del richiedente dalla graduatoria.

Il mutamento dei requisiti che hanno determinato l'attribuzione di punteggio comporterà la cancellazione dei punteggi relativi alle mutate condizioni e la conseguente modifica della graduatoria stessa fino all'eventuale esclusione dalla graduatoria.

Qualora gli interessati rinuncino alla sistemazione proposta decadono dal diritto di assegnazione all'alloggio, con esclusione dalla graduatoria a tal fine istituita.

Il Responsabile dell'Ufficio Casa, sulla base del provvedimento di assegnazione provvisoria, provvede alla convocazione dell'assegnatario per la sottoscrizione dell'atto di concessione e la consegna dell'alloggio o per l'assegnazione del posto letto.

L'alloggio emergenziale o il posto letto assegnato devono essere immediatamente occupati per la durata della sistemazione di disagio, salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza. L'inosservanza di quanto specificato comporta la decadenza dell'assegnazione.

L'assegnatario ha l'obbligo di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggio E.R.P. al primo bando utile.

L'inosservanza di quanto precede comporta la decadenza dell'assegnazione provvisoria.

Art. 14 – Documento d'impegno

Per l'ammissione alla fruizione del servizio dovrà essere sottoscritto tra il Comune ed il richiedente un documento di impegno nel quale dovranno essere indicati:

1) stato dell'alloggio ed arredi eventualmente concessi in uso all'utente e del loro stato di conservazione, con obbligo da parte dell'utente di provvedere alla manutenzione e cura di quanto affidatogli, assumendosene la responsabilità diretta, e previsione del rimborso degli eventuali danni arrecati all'alloggio o alle parti comuni;

2) impegno al rispetto del presente regolamento, che dovrà essere consegnato in copia;

3) assunzione degli impegni di carattere economico a carico dell'utente, che saranno i seguenti:

- Corresponsione delle spese correlate ai consumi di acqua, luce e gas e rifiuti;

4) impegno a rispettare il progetto dell'assistente sociale e comunque a reperire altra sistemazione alloggiativa, di cui al presente Regolamento, pena la decadenza..

Articolo 15 – Quota di compartecipazione

In caso di assegnazione di alloggi destinati a particolari categorie sociali la quota di compartecipazione sarà determinata direttamente dal Settore Urbanistico del Comune.

Articolo 16 – Verifica stato immobili assegnati

Durante il periodo di utilizzo dell'immobile assegnato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e previo congruo preavviso, apposito sopralluogo, demandato all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio di Polizia Locale, integrato da documentazione fotografica che costituirà probante elemento per la verifica dello stato dell'immobile e delle modalità di utilizzo dello stesso.

Qualora l'Amministrazione, durante i sopralluoghi riscontri danni addebitabili a responsabilità dell'assegnatario dell'alloggio o del posto letto, richiederà l'immediato ripristino delle condizioni di funzionalità e la riparazione dei danni.

Al termine dell'utilizzo, verrà effettuato altro sopralluogo sull'immobile e redatto apposito verbale, in contraddittorio con l'assegnatario, integrato da documentazione fotografica relativa allo stato dell'immobile, al momento del rilascio.

Articolo 17 – Verifica requisiti

Con cadenza **mensile**, l'Ufficio Casa procede alla verifica della permanenza dei requisiti di cui al precedente articolo 4. I beneficiari saranno invitati a produrre la documentazione necessaria per l'accertamento della sussistenza delle condizioni che hanno generato il diritto dell'assegnazione provvisoria di un alloggio o di un posto letto per emergenza abitativa.

Il controllo dei requisiti economici a cura dell'Ufficio Casa e Servizi Sociali avverrà nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente.

Gli assegnatari dovranno, inoltre, dimostrare di essersi attivamente impegnati per la ricerca di un lavoro e di una casa, fornendo ogni informazione e documentazione che possa essere utile a comprovare le ricerche all'uopo svolte.

La cessazione del periodo di emergenza abitativa, definitivamente accertata, comporterà la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio.

Articolo 18 – Revoca dall'assegnazione temporanea

La revoca dell'assegnazione viene disposto mediante provvedimento del Responsabile del Settore cui è assegnato l'Ufficio Casa, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a. assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi;
- b. perdita dei requisiti reddituali, e acquisita titolarità di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggi, ubicati in qualsiasi località come previsto dall'art. 4 del presente Regolamento;
- c. mancato possesso dell'alloggio o del posto letto assegnato entro 30 giorni;
- d. cessione in tutto o parte dell'alloggio o del posto letto assegnato;
- e. mancata stabile permanenza nell'alloggio o nel dormitorio o mutata destinazione d'uso;
- f. adibizione dell'alloggio o del dormitorio ad attività illecite;
- g. morosità da almeno due mesi nel pagamento della compartecipazione per motivi non dipendenti da sopraggiunte condizioni di svantaggio economico/sociale;
- h. presenza anche temporanea, senza aver ottenuto apposita autorizzazione, di persone non facenti parte del nucleo familiare presente al momento dell'assegnazione provvisoria;
- i. comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;
- j. mancata presentazione di domanda di assegnazione per gli alloggi di edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile indetto dal Comune di Sogliano Cavour;

k. causazione di danni all'unità immobiliare dovuti a incuria, negligenza e dolo.

Articolo 19 – Variazioni del nucleo familiare

Successivamente alla consegna dell'alloggio ogni variazione del nucleo familiare deve essere tempestivamente segnalata all'Ufficio Casa e all'Ufficio Anagrafe

Articolo 20 - Segreto d'ufficio

I componenti ed i partecipanti alle sedute della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio.

E' vietato trasmettere o divulgare, con qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per effetto dell'attività della Commissione.

L'accesso agli atti ed alle informazioni in possesso degli uffici è consentito nel rispetto della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., del Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 21 – Abrogazione e richiami

Il presente regolamento per l'assegnazione degli alloggi o posti letto abroga ogni altra precedente disposizione comunale.

A fronte della necessità di disciplinare elementi di natura prettamente gestionale ed operativa diretti all'applicazione del presente regolamento, provvederà il Responsabile dell'Ufficio Casa, con proprie disposizioni.

Eventuali provvedimenti e procedure adottati in deroga al presente regolamento dovranno essere supportati dal parere preventivo della competente Commissione che si pronuncerà in merito a ciascun singolo caso familiare sottoposto al suo esame, dopo attenta analisi delle condizioni denunciate.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.